

Edizione di mercoledì 12 Aprile 2023

CRISI D'IMPRESA

La meritevolezza del sovraindebitato. Aspetti (anche) probatori
di **Domenica Capezzerà**

CASI OPERATIVI

Requisiti per l'accesso al c.d. regime degli impatriati
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Crediti d'imposta energia nel bilancio 2022
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi chilometrici ai rider esclusi dal reddito
di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

ENTI NON COMMERCIALI

Prestazioni sportive: sintesi dell'evoluzione dei premi
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria alle società produttrici di energia rinnovabile
di **Stefano Chirichigno, Vittoria Segre**

BUSINESS ENGLISH

Business English Case Study: Parmalat di **Tom Roper**

CRISI D'IMPRESA

La meritevolezza del sovraindebitato. Aspetti (anche) probatori

di **Domenica Capezzer**



CRISI E RISANAMENTO

Strumenti, tecniche e soluzioni concorsuali

IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4% anziché € 200 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



-35%

ABBONATI ORA

La meritevolezza del consumatore continua a essere uno dei temi di maggiore criticità del sovraindebitamento, fino a costituire lo snodo tormentato dell'istituto. In questo contributo, sullo sfondo di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, tale requisito viene analizzato alla luce delle novità legislative che sono intervenute e che si sono riversate anche sul piano probatorio.

Introduzione

Di recente la Cassazione si è soffermata su uno dei temi più spinosi che riguardano il sovraindebitamento, quello della meritevolezza del consumatore, fornendo all'interprete nuovi spunti di riflessione su ciò che, ad avviso di chi scrive, rappresenta da sempre lo snodo tormentato dell'istituto.

Il caso esaminato dagli Ermellini attiene a un soggetto **sovraindebitato** che per lungo tempo aveva fruito di una **fonte di reddito eccezionale**, rinnovata tuttavia con costanza e regolarità, al punto da creare nel percettore, debitore sovraindebitato, un affidamento sul quale lo stesso aveva deciso di conformare il proprio tenore di vita.

Dalla lettura della sentenza si desume che il sovraindebitato, in presenza di tali redditi aggiuntivi, aveva pure fatto ricorso a **finanziamenti e aveva anche assunto nuove obbligazioni** nella convinzione di poterli onorare, convinzione poi venuta meno nel momento in cui l'incarico eccezionale è venuto a mancare, determinandosi così un vero e proprio squilibrio finanziario non più arginabile con le ridotte entrate reddituali.

Il sovraindebitato si rivolgeva al Tribunale per ottenere **l'omologa di un piano del consumatore** che gli permettesse l'esdebitazione per le obbligazioni assunte e non onorate.

Il Tribunale in prima istanza omologava il piano atteso che, il creditore reclamante rappresentato da un istituto di credito non aveva sufficientemente provato le ragioni per le quali, da un certo momento in poi, il debitore non aveva più potuto sostenere i nuovi oneri che, comunque, attenevano a spese non voluttuarie ma pur sempre straordinarie, come quelle deliberate dal condominio per la ristrutturazione dell'immobile e quelle necessarie all'acquisto di una nuova autovettura in conseguenza di un incidente stradale che aveva interessato il debitore il quale viaggiava per lavoro quotidianamente.

Ebbene, *in primis* la Corte di Cassazione ha reputato la **motivazione errata in punto di diritto** in quanto la disposizione normativa applicabile alla fattispecie concreta era quella di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3, L. 3/2012 che dispone(va) che il giudice avrebbe potuto omologare il piano del consumatore solo escludendo che costui:

- a) aveva assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; ovvero
- b) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Secondo gli Ermellini **la prova** dei requisiti per l'accesso alla procedura, in quel contesto normativo, gravava sull'istante al quale competeva, dunque, l'onere di dimostrare non solo di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte ma anche di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e di essere stato per ciò solo impossibilitato a fronteggiare il debito assunto a causa di eventi sopravvenuti e a sé non imputabili.

Il giudice di legittimità, parimenti, ha considerato **irrilevante l'origine "non voluttuaria"** della spesa e, invece, ha valorizzato sia la circostanza che essa era stata assunta senza considerare l'eccezionalità degli incarichi e, dunque, **la precarietà** delle entrate che essi generavano sia il rilievo sia il debitore non aveva adeguatamente preso in considerazione il rischio che gli incarichi eccezionalmente affidatigli non gli sarebbero più stati confermati tanto da decidere di non accantonare una quota delle maggiori retribuzioni anche ingenti percepite negli anni e considerando in ogni caso che l'acquisto dell'auto, sebbene necessario in ragione dei quotidiani spostamenti per lavoro, non richiedeva certamente la scelta di un modello così costoso come quello verso il quale il debitore si era orientato.

Il provvedimento si è dunque focalizzato sul requisito della meritevolezza del sovraindebitato che proponga un piano del consumatore.

Sicché, sebbene la Corte si sia pronunciata su di un tema oggettivamente superato in quanto riferito a una fattispecie anteriore al D.L. 137/2020 che come noto ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, non si possono non riconoscere indicazioni utilizzabili anche nell'attuale modificata normativa che soltanto apparentemente ha lasciato alle spalle la condizione della meritevolezza come contropartita dell'assenza del voto da parte dei creditori.

Riflessioni sulla nuova procedura di ristrutturazione dei debiti

L'esegesi di questo *decisum* della Corte spinge verso una necessaria riflessione rivolta all'istituto della nuova "*Ristrutturazione dei debiti del consumatore*" ex articolo 67 e ss., Codice, e alla stessa natura del requisito della "*meritevolezza*".

Ciò in quanto cattedra e Foro, all'indomani delle modifiche apportate alla L. 3/2012 con il D.L. 137/2020, avevano concluso che il requisito della **meritevolezza** fosse tramontato e sostituito con quello assai più elastico della **colpa grave** nella determinazione del sovraindebitamento.

E, in effetti, oggettivamente, una cosa è per il debitore dover dare dimostrazione che al momento dell'assunzione delle obbligazioni godesse di una situazione reddituale o patrimoniale tale da reggere programmaticamente l'impatto dell'obbligazione derivante dal finanziamento, altra ancora è lasciare ai creditori la dimostrazione che l'origine del sovraindebitamento poggia su una sua condotta gravemente colposa.

Il D.L. 137/2020, responsabile del cambio nel requisito soggettivo come noto ha anticipato per alcuni aspetti, anche importanti, il testo del D.Lgs. 14/2019, come la legittimazione alla falcidia dei finanziamenti garantiti da 1/5 dello stipendio o pensione, la possibilità di conservare il mutuo dell'abitazione principale e di avviare procedure di sovraindebitamento di origine familiare, operando un innesto nel tessuto della L. 3/2012.

Le novità introdotte in quel tessuto normativo avevano dato l'impressione di un alleggerimento della pressione e della (parziale) severità della L. 3/2012, a tutto vantaggio di un maggior supporto ai consumatori indebitati, in un periodo storico già segnato da grandissimi sconvolgimenti sociali ed economici che avevano messo in ginocchio un elevato numero di imprese così come pure la categoria dei consumatori.

In parte quella lettura appariva corretta, soprattutto perché rafforzata dall'introduzione dell'ulteriore novità della necessità di indagare sul rispetto, al momento della concessione del credito, del **merito creditizio** del debitore, penalizzando quel creditore (soggetto finanziario) che avesse concesso credito senza l'opportuna verifica della capacità di restituzione del debito nel rispetto della conservazione di un livello di vita dignitoso del debitore, il cui *standard* è agganciato al parametro dell'assegno sociale moltiplicato per i coefficienti indicati dalla scala di equivalenza ISEE in rapporto al numero dei componenti della famiglia.

Tuttavia, quelle aggiunte altro non erano se non elementi prelevati da un tessuto normativo diverso, la cui introduzione nel tessuto economico veniva ritardata perché ritenuto troppo rigido se messo a confronto con la ridotta capacità del mercato di reggere l'onda d'urto che avrebbe determinato.

Quindi, quelle stesse "*novità*" che avevano fatto ritenere un **allentamento della severità**,

reintrodotte nella loro sede d'origine vanno reinterpretate nel contesto dal quale traggono origine, che è il Codice.

Ebbene, c'è da osservare come il Codice, che contiene le nuove norme che disciplinano le soluzioni della crisi da sovraindebitamento si muove su postulati chiari, volti in primo luogo a prevenirla attraverso l'adozione tempestiva di misure per farvi fronte, ragione per la quale quegli stessi postulati dovranno necessariamente incrociarsi con la nozione di colpa grave che è certamente un principio astratto e di difficile collocazione esatta e che per ciò solo deve essere contestualizzato entro i confini al cui interno lo stesso è chiamato a operare in concreto.

La stessa nozione di colpa grave, ad esempio, assume, in un contesto fortemente regimentato un significato totalmente differente rispetto a quello nel quale un individuo si muova in assoluta libertà morale e fisica.

Dunque, non si può prescindere dai postulati che il Codice pone anche per **la misura della meritevolezza** che altro non è se non l'altra faccia della stessa medaglia sulla quale troviamo la proiezione della colpa posto che nessuno dubita che è meritevole chi non versa in colpa grave.

Del resto, la meritevolezza si inquadra all'interno di precisi diritti e obblighi atteso che se è vero che il soggetto meritevole ha il diritto alla conservazione dell'abitazione principale di cui paga il mutuo secondo il piano d'ammortamento nonché il diritto di sottrarsi alla cessione del quinto della pensione o dello stipendio che può incidere anche gravemente sul suo tenore di vita, è altresì indubitabile che la condizione necessaria è che egli reagisca ai primi sintomi di crisi (che anche per il consumatore si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi finanziari a far fronte alle obbligazioni programmate indicata all'articolo 2, comma 1, lettera a), Codice, adottando tutte le misure necessarie a farvi fronte.

Deve dunque ammettersi come il contesto nel quale assai meglio si armonizzano le nuove misure sia completamente cambiato e un ulteriore segnale è rappresentato dalla **modifica della nozione stessa di sovraindebitamento** che, infatti, si è allontanata dalla dimensione patrimoniale utilizzata dalla L. 3/2012 per attrarre a sé l'accezione fluida della situazione di squilibrio economico e accostandosi, così a quella finanziaria molto ben tracciata dalla nozione di crisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), Codice.

Ancora si ritiene che un altro importante elemento che permette di inquadrare la nuova situazione in cui (anche) il consumatore si muove e che tornerà senza dubbio utile per la misurazione della colpa grave, è che il gestore della crisi non sembra di certo aver perso le sue **facoltà di indagine** sulle cause della crisi, sulla diligenza nell'assumere le obbligazioni e sulle ragioni che hanno impedito al consumatore di farvi fronte, segno questo che appare senz'altro utile esplorare questi fattori soggettivi proprio per raccogliere elementi al fine di **misurare lo stadio della colpa** nel momento in cui il consumatore ha assunto le obbligazioni.

Infine, va sottolineato che tra i **documenti** che il debitore deve allegare alla domanda non è più presente l'elenco degli atti dispositivi nel quinquennio, sostituito con l'elenco degli **atti di straordinaria amministrazione**, che altro non sono se non quegli atti capaci di provocare il rischio di alterazione del patrimonio al fine di agevolare il compito del gestore volto a comprendere se il consumatore, quando ha contratto il debito, fosse nella condizione di restituirlo.

Orbene, questi elementi che fino a qui si sono analizzati così come i requisiti di nuova formulazione che si sono appena ricordati vanno tutti a inquadrarsi in una procedura che evidenziando una differente *“causa concreta”* ne giustifica la loro stessa applicazione.

La **precedente normativa, in vero**, si proponeva lo scopo, anche se del tutto statico, di *“porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento”* (articolo 6, L. 3/2012) attraverso la proposizione di *“un piano che prevedesse scadenze e modalità di pagamento dei creditori”* (articolo 7, L. 3/2012); l'articolo 67, Codice richiede, invece, che il *“consumatore proponga un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi”* prevedendo *“il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma”*.

Dunque, mentre la precedente normativa aveva come obiettivo sostanziale **l'esdebitazione del debitore**, da centrare attraverso il pagamento dei creditori, quella attuale si pone l'ambizione di rimettere il debitore in una condizione di precrisi in cui egli sia in grado di **programmare le proprie obbligazioni** finanziarie con un orizzonte temporale di media lunghezza.

Anche questo a ben guardare è un elemento che incide sensibilmente sulla valutazione della colpa del debitore in quanto, sebbene esso sia rivolto al futuro, costituisce un obiettivo che solo il debitore esente da colpa grave, intesa come espressione di totale disordine finanziario, sarà in grado di raggiungere; mentre tale obiettivo appare certamente molto più difficile per chi ha fatto approdo agli strumenti di soluzione della crisi dopo avere ampliato senza giudizio e con condotte seriali il proprio debito (spesso di natura fiscale) mostrando scarsa sensibilità verso gli obblighi di collaborazione sociale che impongono *in primis* di non pregiudicare i diritti dei creditori (articolo 4, comma 2, Codice).

A tale riguardo, occorre anche aggiungere che un'**ulteriore recente pronuncia della Cassazione** (n. 28013/2022) ha stabilito, proprio con riferimento a un caso di sovraindebitamento del consumatore, che il soddisfacimento del debito, per essere tale, non può essere rappresentato da **ristori puramente simbolici**, contribuendo ad aggiungere un'ulteriore linea di perimetro per la contestualizzazione della nozione della colpa grave.

Il requisito della meritevolezza all'interno del nuovo Codice

Dunque, a valle di questa digressione, la considerazione a cui si perviene è che, anche il consumatore all'epoca del Codice deve **“meritarsi”** l'ammissione e poi l'omologa del piano proposto che gli permette di esdebitarsi e ritornare in una condizione appunto di pre-crisi in

cui egli possa avere il governo della propria spesa, nei limiti delle proprie attuali e concrete risorse finanziarie.

Quello che si vuole dimostrare, in definitiva è che la condizione di *fresh start*, a cui mira senza dubbio anche la nuova legge, non è sganciata dal pre requisito della **responsabilità economica e finanziaria** che deve animare i soggetti che fanno ricorso alla procedura di sovraindebitamento, istituto che continua a essere considerato in ogni caso come “*strumento eccezionale*”, alternativo alla liquidazione controllata di “*abbandono dei beni*”, riservato a quei soggetti che mostrino di aver tenuto una condotta quantomeno non disordinata, caotica e seriale nella formazione del debito e che si avvicina molto con la nozione di meritevolezza.

Posto dunque che il requisito della meritevolezza appare anche oggi lungi dall'essere stato annichilito dal nuovo contesto normativo, va in ogni caso evidenziato che un **elemento distintivo rispetto al passato** esiste ed è senz'altro legato all'**elemento della prova** che, un tempo, poggiava sulle spalle del debitore, mentre ora rappresenta un onere di cui è gravato il creditore, o eventualmente rimesso alla valutazione del giudice nella verifica dell'ammissibilità giuridica che deve precedere l'omologa.

Appare dunque oltremodo evidente che anche nel nuovo panorama normativo prima preannunciato, quanto al requisito soggettivo della meritevolezza, il sindacato giudiziale resta ancorato all’*“assenza di colpa”* e di *“atti in frode”*, ma esso si arricchisce, nell’ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di *“colpa grave”* e *“mala fede”*.

Ciò vuole significare che il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che mostrino *prima facie* se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione – che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori – ricorre quasi certamente in almeno 2 ipotesi: la prima si verifica quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore; la seconda, invece, quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte.

A tale ultimo riguardo qualche decisione aveva già considerato meritevole, non solo la condotta del consumatore che contragga il debito per far fronte a esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per una malattia), ma anche quella del

consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (come, ad esempio, la perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Si era ritenuto dunque che non fosse sufficiente a escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) ovvero qualora consentano all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento.

E allora, se questi sono i binari tracciati dalle norme di nuovo conio e se dunque l'istituto del sovraindebitamento che deve per ciò solo tendere a risollevare le sorti del debitore risolvendo la sua situazione di crisi o di insolvenza, non ha mai perso il "faro" della meritevolezza va necessariamente ridimensionato, ad avviso di chi scrive, l'assunto secondo il quale tale requisito, sotto l'egida del Codice, non dovrà più essere oggetto di prova da parte del debitore dovendo il creditore fornire al giudice gli elementi della colpa grave o mala fede in capo al sovraindebitato.

A questo punto ci si chiede come sia possibile risolvere il *rebus*.

La risposta potrebbe semplicemente passare attraverso la valorizzazione dei requisiti della completezza e attendibilità del corredo documentale prodotto dal sovraindebitato il cui controllo è affidato alla figura tuttora centrale del gestore della crisi.

Nessuno potrebbe dubitare infatti che, dinanzi a una documentazione lacunosa circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ovvero circa le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, diventa quanto meno arduo per il giudice accertare l'esistenza della sola colpa lieve ed escludere automaticamente quella grave o addirittura la mala fede in capo al sovraindebitato.

Si vuol dire, più semplicemente, che è pur sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento, sia pure nei limiti in cui tale indagine appaia necessaria per acquisire da parte del giudice un sereno giudizio di probabile non colpevolezza grave o di mala fede del debitore (articolo 69, Codice).

In definitiva, non sembra omologabile un piano allorquando non sia possibile escludere, ragionevolmente che il ricorrente abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, attese le lacune esistenti circa la prova degli eventi elencati che avrebbero dato origine alla crisi in cui versa il debitore.

La presunzione di non colpevolezza concessa al debitore è, per ciò solo, valida in presenza di documentazione chiara completa e attendibile.

La meritevolezza nella liquidazione controllata

Nella liquidazione controllata, invece, manca, quale presupposto di accesso alla procedura la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e, più in generale, del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-*quinqüies*, comma 1, L. 3/2012). Va subito precisato che nel Codice il requisito della meritevolezza permane letteralmente solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata (si veda infra).

Per ciò che concerne, invece, gli atti in frode, tra le novità introdotte dal Codice, vi è la legittimazione attiva del liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, a esercitare (o, se pendenti, a proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori (articolo 274, comma 2, Codice).

L'introduzione, tra le facoltà del liquidatore, di intraprendere l'azione di revocatoria ordinaria o *actio pauliana* ex articolo 2901, cod. civ., unitamente all'abrogazione della verifica del compimento di atti in frode in sede di apertura della procedura, fa propendere per il superamento definitivo di tale requisito ostativo e dunque per l'irrelevanza degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori.

Del resto, non avrebbe senso riconoscere al liquidatore il potere di esercitare un'azione revocatoria, conservando quale presupposto per l'apertura della liquidazione l'assenza di atti in frode; ciò in quanto gli atti revocabili dal liquidatore sarebbero gli stessi che dovrebbero comportare l'inammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione.

.... la meritevolezza nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ...

Il D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito dalla L. 176/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020 ha introdotto nella L. 3/2012 alcune novità estratte dal Codice che come noto è entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022.

Un intervento di significativo rilievo è stata sicuramente l'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione del "*debitore incapiente*" (che peraltro, è stato integralmente richiamato dal Codice) secondo cui la persona fisica, che sia meritevole per assenza di atti di frode o responsabilità nella formazione dell'indebitamento e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere in via immediata alla esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di destinazione al soddisfacimento dei creditori delle eventuali sopravvenienze superiori al 10% dell'intero debito.

Il Legislatore vuole così evitare il passaggio del debitore impossidente attraverso una procedura liquidatoria non utile per assenza di beni da liquidare e scarsità di risorse da distribuire e tale da assorbire in costi professionali, gran parte se non tutte, le poche risorse sufficienti solo al mantenimento suo e della famiglia.

C'è da osservare che in favore di un'applicazione rigida del presupposto della meritevolezza militano plurimi argomenti: prima di tutto, ragioni letterali. Il Legislatore fissa la meritevolezza del debitore quale presupposto, solo a questi riservando l'accesso all'istituto; viene poi demandato all'Occ di illustrare le cause del sovraindebitamento, nonché la diligenza mostrata dal debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni.

Ancora, si impone al giudice di verificare a tal fine l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Nel medesimo senso, poi, vi sono ragioni sistematiche: gli istituti della L. 3/2012 prima e ora del Codice, nel consentire in danno del ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, continuano a pretendere dal debitore, quantomeno, l'assenza di stati soggettivi colposi o negligenti come diversamente descritti.

L'aspetto non superabile in questo ambito potrebbe concernere, ad esempio, l'impossibilità di giustificare le (se non totali, quantomeno altamente significative e reiterate) omissioni tributarie e contributive riferibili all'attività del debitore, libero professionista, con i finanziamenti resi in favore della società unipersonale, quest'ultima soggetto giuridico distinto, di cui egli sia l'amministratore unico.

Si pensi, ad esempio, al caso del debitore che riferisca di avere onorato i debiti nei confronti dei fornitori della detta società (gran parte dei quali chirografari) ritardando tuttavia il pagamento dei debiti tributari relativi all'attività professionale svolta in proprio magari in spregio alle cause legittime di prelazione.

La meritevolezza dunque rimane, anche alla luce del nuovo assetto normativo, il prisma attraverso cui misurare e declinare in concreto l'ambito operativo dell'intero sotto-sistema del "sovraindebitamento".

Si segnala che l'articolo è tratto da ["Crisi e risanamento"](#).

CASI OPERATIVI

Requisiti per l'accesso al c.d. regime degli impatriati

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Buongiorno, un soggetto è rientrato in Italia a marzo 2019 (possiede tutti i requisiti per ottenere l'agevolazione per 5 anni c.d. regime degli impatriati). Ha aperto la partita Iva il 18 aprile 2019 come veterinario. Il quinquennio quindi si conclude nel 2023.

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di esercizio dell'opzione per il rinnovo del periodo quinquennale (2024-2028).

Dalla lettura del protocollo 60353/2021 del direttore dell'Agenzia delle entrate al punto 1.4 si prevede che *"...l'importo di cui al punto 1.2 è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione ..."*.

Per primo periodo si intende il singolo anno fiscale ovvero del primo quinquennio?

L'opzione del rinnovo eventualmente esercitata prima della scadenza del quinquennio è comunque valida?

Come viene calcolato il 10% dei redditi di lavoro autonomo oggetto dell'agevolazione?

Si deve considerare il reddito dell'intero quinquennio? Il reddito su cui calcolare il 10% deve essere considerato ante o post abbattimento del 50%?

La somma versata erroneamente sulla base del reddito agevolato di un solo anno fiscale (quindi anteriormente alla scadenza del quinquennio) può essere integrata alla scadenza del quinquennio o il versamento viene perso?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Crediti d'imposta energia nel bilancio 2022

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Nel corso del 2022 sono stati introdotti **diversi crediti d'imposta**, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, come di seguito riepilogati:

- per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. **imprese energivore**), è previsto un **credito d'imposta dal 20% al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **imprese gasivore**), è riconosciuto un **credito d'imposta dal 10% al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica**, spetta un **credito d'imposta dal 15% al 35%** delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, è riconosciuto un **credito d'imposta dal 25% al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese che operano nei settori dell'**agricoltura e della pesca**, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20%** delle **spese sostenute per l'acquisto di carburante** in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** e della **base imponibile dell'Irap**, oltre a non rilevare ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#); inoltre, gli stessi **sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della

non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

Dal **punto di vista contabile** tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli **“Altri ricavi e proventi”**, come contributi in conto esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali (**OIC12 – Composizione e schemi di bilancio**) i **contributi in conto esercizio** sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno **rilevati per competenza** ed indicati **distintamente in apposita sottovoce della voce A5**.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di **riduzione dei relativi costi ed oneri**.

I contributi in conto esercizio sono **rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla**, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le **seguenti scritture in Partita Doppia**:

Crediti vs Erario a Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)

Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di **variazione in diminuzione** nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).

Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella **finalità per la quale viene assegnato**, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in **“conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione**, i contributi in **“conto capitale”** sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in **“conto impianti”** sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati ([risoluzione 2/E/2010](#)).

In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d'imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli **“aiuti”** in argomento hanno la **finalità di compensare**, almeno in parte, i **gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici**.

Con riferimento all'**utilizzo**, infine, i crediti d'imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere **utilizzati esclusivamente in compensazione** tramite modello F24: **non trovano applicazione i limiti** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (limite annuale di 2 milioni di euro).

È consentito l'eventuale utilizzo in un **momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le **spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata**, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, **possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'[articolo 109 del Tuir](#)**, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto**.

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi **si considerano sostenute**, alla data in cui le **prestazioni sono ultimate**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi chilometrici ai rider esclusi dal reddito

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



I **rimborsi chilometrici** corrisposti ai *rider* che utilizzano, su richiesta del datore di lavoro, il proprio mezzo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente** in quanto riferibili a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro stesso.

È quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad istanza di interpello n. 290](#) pubblicata ieri e che riguarda il fenomeno, particolarmente diffuso in questi anni, della **consegna a domicilio di pasti da parte di apposite società** che utilizzano ciclo-fattorini (*rider*) assunti dall'azienda.

Nell'istanza è rappresentato che in base a quanto previsto nell'Accordo integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali in data 29 marzo 2021, su **richiesta aziendale** il *rider* può utilizzare il **proprio veicolo per l'esecuzione delle consegne**, ed a copertura dei costi sostenuti (carburante, energia, usura, ecc.) è attribuita **un'indennità a titolo di rimborso chilometrico**.

Per l'individuazione del rimborso chilometrico la società istante adotta **criteri oggettivi** che tengono conto dei costi che la stessa può risparmiare rispetto all'ipotesi in cui la società mettesse a disposizione un veicolo aziendale al proprio fattorino dipendente.

Per la determinazione dell'importo del rimborso (l'indennità) la società si basa per i **ciclomotori** sul **valore medio dei rimborsi chilometrici ricavabili dalle tariffe Aci**, mentre per le **biciclette** (o e-bike) sul medesimo valore medio rideterminato in proporzione rispetto al **costo dei veicoli stessi**.

Con questa procedura la società ottiene un **risparmio** derivante dalla mancata messa a disposizione dei mezzi propri per effettuare le consegne.

La società istante chiede all'Agenzia conferma dell'**irrelevanza reddituale** di tali indennità in

capo al dipendente.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato il **principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente**, in base al quale tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, concorrono alla **formazione del reddito del dipendente**, ricorda alcune eccezioni (elencate nella [circolare 326/E/1997](#), par. 2.1), tra cui quella riferita ai **rimborsi** di quelle spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Le fattispecie di esclusione dal reddito di lavoro dipendente sono state ulteriormente confermate nella successiva [risoluzione 178/E/2003](#), secondo cui **non concorrono alla formazione della base imponibile** in capo al dipendente le somme che **non costituiscono arricchimento per il lavoratore** (ad esempio gli indennizzi ricevuti a titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Per non concorrere alla formazione del reddito del dipendente è necessario che **l'indennità** (come precisato nelle [risposte n. 314 del 30.04.2021](#) e [n. 328 dell'11.5.2021](#)) sia quantificata sulla base di **criteri oggettivi** (assumendo il criterio forfettario solo se previsto dalla legge).

Nell'istanza è documentata la **procedura seguita per la determinazione dell'indennità** attribuita al dipendente per l'utilizzo del suo mezzo, dimostrando che tale procedura rispetta quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo integrativo aziendale, ed è quindi basata su **criteri oggettivi**.

Tra l'altro, come evidenziato nella risposta dell'Agenzia, nella fattispecie concreta assume rilievo la circostanza che il mezzo di trasporto utilizzato dal dipendente è **necessario per l'esecuzione delle consegne e costituisce uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione**.

Sulla base degli elementi descritti nell'istanza, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il rimborso chilometrico erogato ai ciclo-fattorini per l'espletamento della propria attività lavorativa con utilizzo di mezzi propri possa considerarsi riferibile a **costi sostenuti nell'esclusivo interesse del datore di lavoro** e, come tale, escluso dalla base imponibile Irpef del dipendente-percettore.

ENTI NON COMMERCIALI

Prestazioni sportive: sintesi dell'evoluzione dei premi

di Biagio Giancola, Guido Martinelli



Merito della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), tra gli altri, è stato quello di far rientrare nuovamente **la disciplina dei premi nell'ambito del campo di applicazione dell'[articolo 30 D.P.R. 600/1973](#)** staccandolo dalla disciplina dei compensi sportivi a cui era stato equiparato con la L. 342/2000 e il testo del novellato dell'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#).

Invero, è prassi frequente nello sport la corresponsione di un *benefit* (sia esso in natura oppure in denaro), in favore di uno o più beneficiari, legato al raggiungimento di un risultato che, più che alla partecipazione, mira al podio.

Per fare un esempio, si pensi ai **premi** erogati a tecnici o tesserati di Asd o Ssd, **legati a performance sportive**, come il passaggio di categoria oppure il premio percepito da un atleta dilettante in una gara di pesca, podistica, ecc..

Il comma 6 *quater* dell'[articolo 36 D.Lgs. 36/2021](#) delinea la definizione di premio, quale corresponsione di somme ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, ad opera del Coni, CIP, FSN, discipline sportive associate, Eps, Asd e Ssd, **sia a titolo di partecipazione a raduni** in qualità di rappresentanti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni (nazionali o internazionali), che per i **risultati ottenuti nelle competizioni sportive**.

Nel primo caso, il premio assume i tratti di un "**attestato di partecipazione**", mentre nel secondo caso il c.d. "premio vittoria", rappresenta una vera e propria "ricompensa".

La caratteristica fondamentale del premio, dunque, è la funzione di incentivo e, allo stesso tempo, di gratificazione per i risultati sportivi raggiunti.

Tratto essenziale è l'aleatorietà, nel senso che il premio è collegato ad una condizione futura ed incerta, che deve verificarsi affinché lo sportivo possa beneficiarne: si tratta generalmente di un risultato da raggiungere (che potrebbe anche non essere raggiunto).

Come tale, il premio assume i caratteri di impulso alla vittoria per massimizzare la propria prestazione.

Inoltre l'erogazione del premio non può essere contrattualizzata, né prestabilita: la sua corresponsione prescinde dalla volontà congiunta delle parti.

In tal senso si ritiene che il premio possa essere **liberamente predeterminato nell'an e definito nel quantum**, fermo restando il **divieto di non discriminazione**: stesso premio alle medesime condizioni per tutti gli appartenenti a quella precisa categoria.

Le scelte nella corresponsione del premio, in tal senso, non si ritengono sindacabili, purché vincolate a condizioni oggettivamente prestabilite, identificate o identificabili, ma sempre future ed incerte.

Il premio non va confuso con la retribuzione differita legata a risultati.

In questo secondo caso prevale la componente negoziale, mentre il premio ha la caratteristica della unilateralità, ossia io che l'ho promesso posso poi pure rifiutarmi di erogarlo senza che il vincitore abbia acquisito alcun diritto soggettivo sul premio medesimo.

Il premio potrà essere corrisposto anche a volontari.

Infatti, la legge ([articolo 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#)) si limita a stabilire espressamente il solo **divieto assoluto di retribuzione**, salvo rimborso delle spese documentate a piè di lista (vitto, alloggio, trasporto per le prestazioni sportive fuori il comune di residenza).

La *ratio* appagante dell'istituto ne impone un'applicazione estensiva, senza discriminazione alcuna, volontari compresi.

Dunque, anche una prestazione eccellente di un volontario potrebbe determinare l'attribuzione del premio.

Ma passiamo all'aspetto fiscale.

A questo genere di emolumenti si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%, da versare all'erario con modello F24 entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello in cui viene percepito (codice tributo 1047) e con rivalsa facoltativa: chi eroga il premio non è necessariamente tenuto ad assolvere al pagamento che potrà, dunque, essere anche a carico esclusivo del percettore.

La ritenuta è definitiva, pertanto **non necessita alcun adempimento**, ad eccezione dell'obbligo in capo a chi la corrisponde, di inserirlo nell'apposito prospetto del modello 770 entro il mese di ottobre dell'anno successivo o, in alternativa nella dichiarazione dei redditi (qualora prevista).

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro, i beneficiari hanno la facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un **premio di valore inferiore già prestabilito**, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario.

Nel caso in cui il premio fosse in natura, si dovrà applicare la ritenuta sul valore commerciale del bene stesso.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria alle società produttrici di energia rinnovabile

di **Stefano Chirichigno, Vittoria Segre**



Il settore delle società che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, che ha attraversato quasi un decennio di vere e proprie traversie per arrivare ad una ragionevole soluzione in termini di imposizione sulle superfici utilizzate, deve prendere atto che le certezze acquisite (in termini, per l'appunto, di tassazione Imu) sono seppur parzialmente minate dai dubbi sul **“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”** in relazione all'occupazione del territorio comunale, con cavi e condutture, per la trasmissione, fino al distributore, dell'energia elettrica prodotta mediante tali impianti.

Il quadro normativo di riferimento

Il **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, in base alle previsioni di cui alla Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi da 816 a 836, L. 160/2019](#)), ha **sostituito** – tra gli altri – la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**) a partire dal 1° gennaio 2021.

Il presupposto del canone, per quanto di interesse rispetto al caso in esame, è **l'occupazione, anche abusiva,**

- delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e
- degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ([comma 819](#)).

Il canone è disciplinato dagli enti, con **regolamento** da adottare dal consiglio comunale o provinciale ([comma 821](#)).

Il [comma 824](#) prevede genericamente che il canone sia **determinato** in base alla durata, alla

superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Il successivo comma 827 aggiunge alcuni riferimenti a **tariffe standard giornaliere** da applicare in base al numero di abitanti dei Comuni di volta in volta interessati (che devono trovare riscontro nel regolamento di cui sopra).

Tuttavia, il successivo [comma 831](#) aggiunge che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, *“da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”*, il canone sia dovuto dai soggetti che **occupano il suolo pubblico**, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

- Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50;
- Comuni oltre 20.000 abitanti: euro 1.

In ogni caso **l'ammontare del canone dovuto** a ciascun ente **non può essere inferiore** a euro 800.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con **autodichiarazione** da inviare, mediante posta elettronica certificata, **entro il 30 aprile di ciascun anno**.

Si tratta di un'**autocertificazione** che deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della società con la quale è chiesto di:

1. dichiarare di essere qualificati come **soggetti titolati all'erogazione di pubblico servizio o attività strumentali** ai servizi pubblici inerenti: a) rete idrica di approvvigionamento, b) rete elettrica, c) rete del gas, d) rete di teleriscaldamento, e) rete di telecomunicazione e cablaggi,
2. dichiarare di aver **erogato il servizio nel dato Comune al 31.12.2022**,
3. dichiarare il **numero complessivo di utenze e l'ammontare dovuto**.

Gli importi sono **rivalutati** annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA.

In questo contesto, la norma di interpretazione autentica di cui all'[articolo 5, comma 14-quinquies, lett. b\), D. L. 146/2021](#) ha previsto che il citato [comma 831](#) si deve interpretare nel senso che per **occupazioni permanenti di suolo pubblico** con impianti direttamente

funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

I chiarimenti del MEF

Tutto ciò premesso in linea generale, la disciplina è stata oggetto di un **recente chiarimento che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ad Enel Italia** ([risoluzione Min. Economia e Finanze n. 3/DF del 22.03.2022](#)): quest'ultima aveva chiesto delucidazioni sull'applicazione del canone nel caso di occupazioni di suolo pubblico da parte di società operanti tramite impianti di **produzione e trasmissione di energia elettrica** (laddove la norma fa espresso riferimento a società operanti in uno stadio successivo, ovverosia la "*distribuzione ed erogazione di energia elettrica*" e la norma di interpretazione autentica fa espresso riferimento a società che effettuano "*la trasmissione (...) e il trasporto*" di energia).

Il quesito appare rilevante se si considera che la base imponibile del canone è calcolata "*sulla base del numero delle rispettive utenze*" ma, in effetti, le società operanti tramite impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica non hanno alcun rapporto diretto con gli utenti (bensì unicamente con i distributori di detta energia).

Ebbene, la risposta del MEF chiarisce che:

- **in concreto nulla è stato innovato** per quanto riguarda la specifica fattispecie a seguito dell'introduzione del canone; per cui, le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa ai fini TOSAP e COSAP devono ritenersi **valide anche per il canone** (ovverosia la [circolare n. 1/DF del 20.01.2009](#), che richiama la [risoluzione n. 7/DPF del 14.05.2002](#));
- fra le **attività strumentali disciplinate dal comma 831** (come interpretato dalla norma di interpretazione autentica sopra menzionata) che beneficiano del pagamento del canone nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche **l'attività di produzione di energia elettrica**, date le sue caratteristiche di **complementarietà ed esclusività** nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

I dubbi in merito alla corretta quantificazione del canone

In merito all'ipotesi in cui nel Comune di riferimento una società possieda più di un impianto, ci si chiede se l'importo minimo dovuto come sopra descritto debba essere **versato per ogni impianto o per singolo contribuente**.

Le norme di riferimento non precisano nulla al riguardo; l'unica precisazione è contenuta nel comma 831-bis (riferito però ai soggetti titolati all'erogazione di pubblico servizio inerente alla rete di telecomunicazione) dove si precisa che tali soggetti *“che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro **per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente**”*.

In assenza di analoga previsione in merito al diverso caso dei soggetti operanti tramite impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica, dovrebbe potersi ragionevolmente concludere che il canone si debba intendere assolto mediante pagamento dell'importo minimo (800,00 euro), indipendentemente dal numero di impianti situati nel Comune.

Di contro, seguendo la medesima impostazione, un impianto che si trovi “cavallo” di due (o anche più) Comuni, **dovrebbe vedere moltiplicato l'onere in questione per il numero di Comuni su cui lo stesso insiste**.

In termini di rispetto del principio generale di capacità contributiva, considerata la natura sostanzialmente impositiva (a dispetto della denominazione come “canone”) del balzello, non è certo un risultato appagante.

Probabilmente l'ennesimo prezzo da pagare alla sciagura nazionale del federalismo fiscale.

BUSINESS ENGLISH

Business English Case Study: Parmalat

di Tom Roper



In this week's article, we will be taking a look at one of the biggest brands from an International perspective and discussing a recent case study that is of great interest to most and especially accountants. The case study involves the well-known Italian food and beverage company, **Parmalat**, and **highlights** some of the challenges that can **arise** in the accounting profession.

As an avid Serie A watcher but growing up in the UK, there will forever be an intrinsic link between Italy and it's **football** in my mind. Whenever I think of Italy in my youth I think of the scenes of Batistuta, Weah and in particular the Parma Calcio Football team that starred Buffon, Thuram, Cannavaro and so many more. Connected to this team will forever be that Parmalat sponsor, and it's link to football in general.

In the early 2000s, Parmalat was one of Italy's **largest** and most **successful** companies, with operations in more than 30 countries around the world. However, in 2003, the company was rocked by a major financial scandal that revealed widespread accounting **fraud** and **mismanagement**.

The scandal was uncovered when a group of banks raised questions about Parmalat's accounting practices and discovered that the company had been using complex **financial instruments** to **conceal** its true financial position. It was eventually revealed that Parmalat had been engaging in a range of fraudulent activities, including **falsifying** financial statements, creating **fictitious transactions**, and **hiding debt** in off-balance sheet entities.

The fallout from the scandal was significant, with Parmalat filing for **bankruptcy** in 2004 and several of its executives facing **criminal charges**. The case was one of the largest and most complex financial scandals in Italian history, and it had a major impact on the country's financial system and reputation.

The Parmalat scandal highlights the importance of ethical behavior and financial transparency

in the accounting profession. Italian accountants can learn from this case study by ensuring that they always act with integrity and honesty, and by maintaining a commitment to **accurate** and **transparent** financial reporting.

To avoid the kind of fraud and misconduct that occurred at Parmalat, accountants should always be **vigilant** and **proactive** in their approach to financial management. This includes implementing **robust internal controls** and **compliance programs**, conducting **regular audits** and reviews, and staying up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

In addition to these measures, it is also important for accountants to maintain **strong relationships** with their clients and stakeholders, and to communicate openly and transparently about **financial performance and risks**. By doing so, they can help to build trust and confidence in the financial system, and ensure that their clients are well-equipped to navigate the challenges of the modern business world.

Overall, the Parmalat scandal serves as a cautionary tale for accountants in general, and underscores the importance of professionalism, ethical behaviour, and financial transparency in the accounting profession. By learning from this case study and implementing best practices in their own work, accountants can help to safeguard the integrity of the financial system and contribute to the long-term success of their clients and the wider economy.

In a more general sense, for Italy, the Parmalat case study can also show that **bankruptcy** and **failure** although are key indicators of when a company has made some poor decisions and can underline failure, don't necessary mean the end of the life for the idea: Parmalat now, even as a subsidiary of a larger group (and no longer Italian owned) is still a thriving business with a revenue of over €6bn per year.

